

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado

PERGINE 1

Via Monte Cristallo 2 - 38057 PERGINE (TN)

Tel. 0461/532261 - Fax 0461/533167 C.F. 96056890229

ic.pergine1@pec.provincia.tn.it

www.icpergine1.it

Scuola primaria don Milani Pergine Scuola primaria Zivignago Scuola primaria Canezza Scuola primaria Sant'Orsola
Scuola primaria Fierozzo Scuola secondaria di primo grado C. Andreatta Pergine



ISEMP_46/2023/2.4

Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di
protocollo è verificabile in alto a sinistra oppure
nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima.
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

DETERMINAZIONE n. 46

OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura di attrezzature multimediali per la realizzazione del progetto "PergiNextOne"- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)-Missione 4 –Investimento 3.2; Scuola 4.0 –Azione 1-“Next Generation Classrooms-Ambienti di apprendimento innovativi”

CODICE CUP: G34D22007050006

CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-24395

CODICE SIMOG: 9935992FF8

IL DIRIGENTE

- VISTA** la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, con la quale è stato approvato lo “Statuto speciale per il Trentino Alto Adige”;
- VISTA** la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, avente ad oggetto “Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante: “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”;
- VISTA** la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante: “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ”
- VISTA** la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, recante: “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”, e in particolare l'articolo 23, comma 2, lettera d), che attribuisca al Dirigente dell'istituzione scolastica l'adozione dei “provvedimenti di gestione delle risorse umane,



finanziarie e strumentali, tenuto conto delle competenze del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti previste dagli articoli 22 e 24”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, recante: “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”;

VISTA la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, recante “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”;

VISTA la Legge Provinciale 14 settembre 1979, n. 7, recante: “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, recante: “Modificazioni della legge provinciale di contabilità del 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”;

VISTO il regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2009, n. 20 - 22/Leg.), attuativo dell’ articolo. 16 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, per quanto compatibile con quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che “un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificino”;

VISTO l’orientamento giurisprudenziale amministrativo circa l’istituto del frazionamento artificioso (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza dell’8 febbraio 2021, n. 1126) in forza del quale “il frazionamento artificioso presuppone l’identità della tipologia di forniture o servizi oggetto delle plurime procedure di gara indette dalla stazione appaltante, sì da suddividere in modo



strumentale un'unica attività o opera”;

VISTA la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici;

VISTA la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid19 e altre disposizioni”, in particolare l'articolo 3, comma 1;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: “Misure urgenti per l'innovazione e la semplificazione digitale”, convertito in legge con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali”;

VISTO che l'articolo 1, comma 2, del suddetto decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, prevede che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all' articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, secondo, tra le altre, la modalità prevista dalla lettera a), del comma 2, del suddetto articolo 1 del medesimo decreto legge: “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a centocinquanta mila euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a centotrentanove mila euro”;

VISTO che la stessa lettera a), del comma 2, dell'articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, prevede che in tali casi “la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: “codice dei contratti pubblici”, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

VISTO in particolare che l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, prevede che “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO che l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce che “la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;



- VISTE** le linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- VISTO** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione n. 161 del 14 giugno 2022, con cui è stato adottato il Piano Scuola 4.0, quale strumento di sintesi e accompagnamento all'attuazione delle relative linee di investimento e intende fornire un supporto alle azioni che saranno realizzate dalle istituzioni scolastiche nel rispetto della propria autonomia didattica, gestionale e organizzativa;
- VISTE** le Istruzioni Operative diramate dal Ministero dell'Istruzione e Merito il 21 dicembre 2022 con prot. AOOGAMBI 107624;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione n. 218 del 8 agosto 2022 "Decreto di riparto delle risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano "Scuola 4.0" di cui alla Missione 4 –Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU", in cui nell'Allegato 1) viene indicato l'importo complessivo dell'assegnazione presunta massima attribuita all'Istituto Comprensivo Pergine 1 per l'attuazione del progetto denominato "PergineNextOne", elaborato nell'ambito dell'Azione 1 del medesimo Piano Scuola 4.0 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi, identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961, CUP: G34D22007050006;
- VISTA** la deliberazione del collegio docenti n. 13 del 17 febbraio 2023 di approvazione dell'adesione dell'Istituto Comprensivo Pergine 1 al Piano Scuola 4.0 del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Azione 1 – Next generation classroom;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio dell'istituzione n. 1 di data 17 febbraio 2023 di approvazione dell'adesione al progetto denominato: "PergineNextOne", identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961, CUP: G34D22007050006; da attuare nell'ambito della realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- VISTO** l'Accordo di concessione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "PergineNextOne" nonché le procedure di rendicontazione e di pagamento di cui il prot. n. m_pi. A00GABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.46744.17-03-2023 acquisito agli atti dell'Istituto con prot. n. ISEMP 1714/5.3 del 24 marzo 2023;
- VISTO** che il piano finanziario inserito nel suddetto progetto contempla le seguenti voci di spesa:
- spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software)
 - eventuali spese per acquisto di arredi innovativi;



- eventuali spese per piccoli interventi di carattere edilizio strettamente funzionali all'intervento;
- spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità);

VISTA la circolare DNSH del 30 dicembre 2021, n. 32 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente» che impone all'Amministrazione titolare della misura di dimostrare se la stessa sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;

VISTA la scheda 3 – acquisto leasing e noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche, allegata alla circolare DNSH del 30 dicembre 2021, n. 32, che fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedono l'offerta di attrezzature informatiche e multimediali;

VISTO l'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, che dispone che le stazioni appaltanti devono prevedere, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, posto che requisito necessario dell'offerta è l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

VISTO il decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, con il quale sono state approvate, ai sensi dell'articolo 47, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, le linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del PNC;

VISTA la deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 122 del 16 marzo 2022, avente ad oggetto: "Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, dicui all'articolo 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del PNC";

VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, comma 495 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali



centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalla Concessionaria Servizi informativi pubblici Spa (Consip);

VISTO che l'articolo 55 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, al comma 1, lettera b), prevede che:

“al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 (obbligo utilizzo CONSIP) e 450 (obbligo utilizzo MEPA), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo;

VISTO che è interesse dell'Istituto Comprensivo Pergine 1 avvalersi di tale deroga prevista in norma e, per l'effetto, approvvigionarsi dei beni per il tramite degli strumenti predisposti dall'Agenzia Provinciale degli Appalti della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante: “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”, in attuazione dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, per procedere all'attivazione del contratto di fornitura delle attrezzature informatiche e multimediali relative al progetto: “PerginNextOne”;

VISTO infatti che entro il 30 giugno 2023, l'Istituto Comprensivo Pergine 1, come previsto dall'atto di concessione prot. n. m_pi. A00GABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.46744.17-03-2023 di data 17 marzo 2023 del Ministero dell'Istruzione e del merito, non ha potuto individuare attraverso apposite procedure selettive tutti i soggetti affidatari delle forniture di beni e servizi inerenti il progetto denominato “PergineNextOne”, ricorrendo pertanto motivi di urgenza per avviare e terminare nel più breve tempo possibile le procedure di aggiudicazione delle forniture e servizi inerenti il suddetto progetto;

CONSIDERATO che in data 19 giugno 2023, il Ministero dell'Istruzione e del merito, mediante la nota prot. n. A00GABMI 86810, con oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Investimento M4C1I3.2 - Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. Cronoprogramma procedurale”, ha accordato una proroga a tutte le istituzioni scolastiche pubbliche presenti sul territorio nazionale, sino al 30 settembre 2023, per individuare gli operatori economici affidatari delle forniture di beni e servizi inerenti i progetti elaborati dagli istituti scolastici nell'ambito del Piano Scuola 4.0 edel Piano nazionale di ripresa e resilienza, operando la relativa aggiudicazione, nonché caricando entro tale data all'interno dell'area gestione progetti della piattaforma Futura anche le determinazioni di aggiudicazione e la documentazione relativa all'espletamento delle procedure di affidamento e di aggiudicazione delle forniture di beni e servizi;

CONSIDERATO che rispetto agli impegni lavorativi del personale dell'Istituto, in particolare del personale amministrativo, per assolvere gli adempimenti pertinenti le normali attività istituzionali, i tempi della proroga sono appena sufficienti per soddisfare il cronoprogramma previsto dalla nota del Ministero dell'Istruzione e del merito, prot. n. A00GABMI 86810 di data 19 giugno 2023;



VISTO che pertanto ricorre l'urgenza per l'Istituto di attivare quanto prima le procedure di affidamento delle forniture e dei servizi relativi per rispettare il cronoprogramma indicato nella nota prot. n. AOOGABMI 86810 di data 19 giugno 2023;

CONSIDERATA altresì la necessità di disporre, rispetto alle scadenze previste nel cronoprogramma per la realizzazione del progetto "PergineNextOne", quanto prima dei beni e dei servizi oggetto di acquisto per verificarne la funzionalità in confronto alle finalità del progetto e poter procedere al relativo collaudo entro la data del 24 giugno 2024;

CONSIDERATO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che "al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (istat) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione della Concessionaria Servizi informativi pubblici Spa (Consip) o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO l'articolo 225, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che dispone che "In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, di cui al decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018";

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: "Misure urgenti per l'innovazione e la semplificazione digitale", convertito in legge con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali";

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e



resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

VISTO in particolare, l’articolo 14, comma 4, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, il quale dispone che “limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;

VISTO che l’articolo 36 ter 1 della ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, al comma 5, ha previsto che “L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare per le acquisizioni di importo annuo;

CONSIDERATO che, mediante l’adozione delle determinazioni del Dirigente del Servizio contratti e centrale acquisti della Provincia autonoma di Trento n. 34 di data 29 maggio 2015, è stato approvato il bando di abilitazione al mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento per la categoria merceologica delle attrezzature multimediali, valido per dieci anni, per la categoria merceologica 060200000 - 010;

VISTO che la categoria merceologica presente nel mercato elettronico trentino non risulta coerente con la categoria merceologica nazionale 30231320 – 6, valida per le attrezzature multimediali;

CONSIDERATO che, mediante l’adozione delle determinazioni del Dirigente del Servizio contratti e centrale acquisti della Provincia autonoma di Trento n. 68 di data 6 ottobre 2015, è stato approvato il bando di abilitazione al mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento per la categoria merceologica delle attrezzature informatiche, valido per dieci anni, per la categoria merceologica 030100000-009;

VISTO che la categoria merceologica presente nel mercato elettronico trentino non risulta coerente con la categoria merceologica nazionale 30231320 – 6 valida per le attrezzature informatiche;

VISTO che il comma 6 dell’articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, prevede che “Quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5, le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo;



- CONSIDERATA** l'esigenza di utilizzo dei succitati bandi di abilitazione da parte del personale dell'Istituto Comprensivo Pergine 1 per attivare le procedure di scelta del contraente nei confronti delle imprese operanti nel territorio trentino che abbiano già fornito in passato all'Istituto beni e servizi di natura informatica e multimediale;
- RITENUTO** altresì che soltanto un'adeguata conoscenza della dotazione informatica e multimediale attualmente presente in Istituto da parte degli operatori economici che hanno già in passato approvvigionato di beni e servizi l'Istituto Comprensivo Pergine 1, può cercare di garantire che i nuovi prodotti siano compatibili funzionalmente con le risorse strumentali attualmente presenti in Istituto;
- VISTO** che l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede l'individuazione di un responsabile unico del procedimento, RUP, per ogni singola procedura di affidamento;
- VISTE** le linee guida A.N.AC. n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
- VISTO** che la dott.ssa Daniela Fruet, Dirigente dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di responsabile unico del procedimento l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.A.C. n. 3;
- VISTO** che, nella fattispecie, il responsabile unico del procedimento riveste anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'articolo 101 e 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle linee guida A.N.A.C. n. 3;
- VISTO** che l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
- VISTI** altresì l'articolo. 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e le linee guida A.N.A.C. n. 15, recanti: "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici";
- VISTO** che nei confronti del responsabile unico del procedimento individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
- DATO ATTO** della necessità di affidare la fornitura delle apparecchiature multimediali, aventi le caratteristiche così come indicate nel capitolato tecnico dell'avviso di indagine di mercato prot. n. 3245;
- CONSIDERATO** che la spesa complessiva per il servizio in parola è stata stimata in € 11.181,30 (IVA inclusa);
- DATO ATTO** che il codice CIG Simog, acquisito ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è il seguente: **9935992FF8** e che il codice CUP è il seguente: G34D22007050006;



RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto oggetto della presente determina e che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto non si rilevano né sussistono costi per la sicurezza;

DATO ATTO che è stata svolta un'indagine di mercato, prot. n. 3245 ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, mediante pubblicazione di un avviso di indagine di mercato sul sito internet dell'Istituto, volto a selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dalle linee guida n. 4, il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal d.lgs. 50/2016 ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;

ACQUISITO un solo preventivo dalla ditta Sidera;

CONSIDERATO che l'operatore economico Sidera s.r.l. ha presentato il preventivo di spesa, tenuto conto altresì della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, nonché alle caratteristiche richieste dal capitolato tecnico, congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;

RITENUTO di procedere all'affidamento in oggetto in favore del suddetto operatore;

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso, da parte dell'affidatario, dei requisiti di ordine generale e speciale;

CONSIDERATO che non sarà dovuta da parte della ditta affidataria la prestazione della cauzione prevista all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto di comprovata solidità finanziaria;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 18 marzo 2016, n. 50, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTO l'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera f), della legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale dispone che: "In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e



forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte dell'affidatario, non rientrando esso tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi dell'art. 36, comma 6 bis, del D.Lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 36, comma 6 ter, del D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante procederà alla verifica dei requisiti di carattere speciale di cui all'art. 83 del D.lgs. 50/2016 laddove applicabili e non derogabili ovvero gli obblighi derivanti dall'art. 47, comma 2, 3 e 3-bis della L. 108/2021 così come eventualmente le clausole contrattuali e misure premiali di cui all'art. 47, commi 4 e 5 della L. 108/2021;

TENUTO CONTO che l'operatore economico ha dichiarato di aver assolto agli obblighi previsti dall'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

TENUTO CONTO che, in considerazione dell'urgenza di provvedere e in ogni caso ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, la Stazione Appaltante procederà alla stipula del contratto con l'affidatario nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale e speciale, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, e che il contratto riporterà una clausola risolutiva espressa per il caso in cui, nel corso dell'esecuzione, dovesse riscontrarsi la carenza di uno dei suddetti requisiti;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;

DATO ATTO che il RUP, secondo quanto disposto dalla Delibera A.N.AC. n. 122 del 16 marzo 2022, recante «individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità di cui all'art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC», ha provveduto all'acquisizione del CIG ordinario;

CONSIDERATO CHE l'art. 55 del Decreto Legge n. 77 del 2021 (Decreto Semplificazione Bis) comma 1 lettera b) ha previsto la seguente semplificazione: 1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni



poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 (obbligo utilizzo CONSIP) e 450 (obbligo utilizzo MEPA), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo;

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 approvato dal Consiglio dell'Istituzione in data 22 dicembre 2022 con deliberazione n. 11 e del Piano triennale delle attività e approvato con deliberazione n. 444 dd 17.03.2023 da parte della Giunta Provinciale;

VISTO il Bilancio finanziario gestionale adottato con determinazione del Dirigente n. 75 di data 23 dicembre 2022;

CONSIDERATO che il programma biennale dei servizi e delle forniture 2023-2024 è stato adottato con deliberazione del Consiglio dell'Istituzione n. 07 del 16.6.2023 e successiva determinazione dirigenziale n. 50 del 17.06.2023;

DATO ATTO che la spesa presunta è superiore a 40.000,00 e che quindi la stessa è contenuta nel programma biennale degli acquisti di servizi e forniture dell'Istituto scolastico;

CONSIDERATO che l'importo di cui al presente provvedimento, pari ad € 11.181,30 IVA inclusa, trova copertura sul capitolo 402390 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023;

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di tali attrezzature multimediali, aventi le caratteristiche come indicate in dettaglio nel relativo capitolato parte integrante della presente procedura di affidamento;

Alla luce di quanto sopra premesso, costituente parte integrante nonché motivazione giuridica (ex art. della legge n. 241 del 1990 ed art. 4 della Legge Provinciale n. 23 del 1992) del presente provvedimento amministrativo;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono qui integralmente richiamati:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, l'affidamento diretto tramite MEPAT delle forniture aventi ad oggetto il materiale informatico indicato nell'avviso dell'indagine di mercato con prot. 3245 all'operatore economico Sidera s.r.l., con sede in via Druso, 339 – Bolzano (BZ) P. Iva: 03100530215, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 11.181,30 IVA inclusa;
- di autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. della Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- di nominare la professoressa Daniela Fruet quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;



- di autorizzare la spesa complessiva € 11.181,30, IVA inclusa, da imputare sul capitolo 402390 dell'esercizio finanziario 2023;
- di stipulare il contratto in forma di scrittura privata, anche tramite scambio di corrispondenza prevedendo di stabilire la clausola risolutiva espressa; – di disporre eventuali integrazioni al contratto originario in forma di scrittura privata, anche tramite scambio di corrispondenza purché siano soddisfatte tutte le condizioni sopra esposte ai sensi degli artt. 26 e 48 della L.P. 16/2015 e successive modifiche e integrazioni e art. 106 comma 12, del D.lgs. 50/2016 di liquidare e pagare al creditore, le diverse spese, su presentazione di fattura, tramite l'emissione dei relativi mandati di pagamento secondo i tempi e le modalità stabilite in sede contrattuale, previo accertamento della regolarità di esecuzione della prestazione;
- di procedere al versamento dell'IVA all'Agenzia delle Entrate;
- di dare atto che i codici CUP ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm e i codici CIG sono quelli esposti in oggetto;
- di dare atto che questa determinazione è immediatamente esecutiva in base alle disposizioni previste dal comma 4 dell'art. 8 del Regolamento di attuazione della L.P. n. 7/1997 approvato con D.P.G.P. n. 6/78 Leg. di data 26 marzo 1998 n. 6/78/Leg.;
- di dare atto che nei confronti del presente provvedimento è esperibile ricorso al TRGA di Trento nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza dello stesso;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica, sezione pubblicità legale, ai sensi della normativa sulla trasparenza.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Daniela Fruet

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione, in conformità alle Linee guida AgID (artt 3 bis, c. 4 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di impegno di spesa in relazione alle verifiche di cui all'art. 56 della legge provinciale n. 7/1979

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

Russo Nicola

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione, in conformità alle Linee guida AgID (artt 3 bis, c.4 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).